

PREMESSA

DATI SUL LAVORO NERO IN ITALIA

FONTE: RELAZIONE “*Il mercato del lavoro dei lavoratori stranieri in Italia nel secondo trimestre 2013* RELAZIONE DEL Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – OTTOBRE 2013

DATO LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA: Complessivamente, la popolazione straniera, nel II trimestre 2013, è pari a **4.111.937** individui di cui **2.350.191 occupati, 511.365 persone in cerca di lavoro e 1.250.381 di inattivi**. È cresciuto il tasso di disoccupazione della popolazione straniera attestandosi, nel II trimestre del 2013, al **17,9% contro l’11,3% delle forze lavoro di nazionalità italiana** nella medesima frazione temporale, con un crescita tendenziale superiore ai quattro punti percentuali.

DATO TENDENZIALE NELL’ULTIMO PERIODO:

- aumenta, in modo molto significativo, il numero di stranieri in cerca di lavoro, soprattutto nell’ultimo anno, passando dai 371 mila del II trimestre 2012 a 511.365 del II trimestre 2013, con una crescita rilevante sia della componente UE (+43.254) che extra UE (+ 97 mila circa):
- aumentano nell’arco di quattro anni gli stranieri inattivi che passano da poco meno di 990 mila unità del secondo II 2010 ai 1,25 milioni dello stesso trimestre del 2013, con una crescita prevalentemente concentrata tra gli stranieri extra UE (+218 mila circa), confermando il forte

Il mercato del lavoro degli stranieri sembra, dunque, aver risentito significativamente della contrazione della domanda di lavoro complessiva ed i dati relativi all’occupazione nei diversi settori lo confermano.

SETTORI PREVALENTI DI OCCUPAZIONE DEGLI STRANIERI:

- 1) settore dei *Servizi alla persona e familiari* l’occupazione è cresciuta per la sola componente extra UE (+5,3%) e come nel *Commercio* l’incremento della forza lavoro comunitaria sia stato repentino e addirittura pari al 26,2%, mentre negli altri comparti la presenza straniera è costante in diminuzione.
- 2) FORTE CALO nel settore *l’Industria in senso stretto e le Costruzioni*, settori in cui si registrano rilevanti ridimensionamenti della base occupazionale per le componenti comunitaria ed extracomunitaria ed altresì italiana.

MODALITA' DI INGRESSO IRREGOLARE IN ITALIA E CONDIZIONE DI ILLEGALITA'

Immigrazione mediante ingresso illegale nelle forme note attraverso il passaggio del confine o lo sbarco sulle coste.

La pratica diffusa volta ad agevolare l'ingresso di stranieri in territorio nazionale, attraverso la stipula strumentale di contratti di lavoro, risolti subito dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno, con possibilità per lo straniero di rimanere in Italia nel periodo di validità del permesso di soggiorno. L'art. 22 prescrive che la perdita del rapporto di lavoro, anche per dimissioni del lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno, che può iscriversi alle liste di collocamento per il periodo residuale di validità del permesso di soggiorno (art. 22 comma 11 del dlgs 286/98)

I dati delle risultanze investigative e le stesse statistiche della cronaca ribadiscono come la principale connessione tra immigrazione e illegalità risieda nella condizione di clandestinità dello straniero, che ne impedisce l'integrazione e la protezione sociale. Infatti la componente irregolare, che concorre ad alimentare un sommerso di circa 3 milioni di lavoratori, contribuisce per la quasi totalità al numero degli stranieri arrestati o denunciati in Italia, cioè extracomunitari privi di titolo di soggiorno.

In questo contesto, le più strutturate organizzazioni criminali etniche sfruttano le condizioni di marginalizzazione e disagio dei clandestini per ingrossare i propri ranghi o per alimentare i circuiti dello sfruttamento. Non è un caso che tra le principali attività figurino, accanto al narcotraffico, la tratta di esseri umani, sempre più spesso con il coinvolgimento di minori.

DATI LAVORO SOMMERSO:

2.966.000 unità di lavoro irregolari occupate sul territorio nazionale, stimate dall'ISTAT nel 2009, gli irregolari residenti (italiani e stranieri) rappresentano la componente più rilevante pari a 1.652.000a unità mentre gli stranieri clandestini ne rappresentano solo una quota marginale stimata in circa **377.000** unità (il **12.7%**) (fonte **Indagine conoscitiva della XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati su "Taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro: lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera"** (29 APRILE 2010)

AMBITI NEI QUALI E' PIU' DIFFUSO IL LAVORO SOMMERSO:

- 1) **In agricoltura** (dal 9% del 1980 al 13,7% del 2009) **ed edilizia** è diffusa la forma del lavoro nero in senso stretto, con condizioni di estremo sfruttamento. I soggetti più esposti sono rumeni, bulgari, polacchi, albanesi, immigrati

provenienti dall'Africa equatoriale e dal Nord Africa, ma anche indiani e pakistani.

- 2) Il settore dei **servizi domestici**, in particolare, ha colmato la ridotta disponibilità di manodopera residente, impiegando circa la metà della manodopera straniera non regolare

CAPORALATO

I datori di lavoro che occupano lavoro irregolare sono imprese o strutture economiche di piccola o piccolissima dimensione, a volte cooperative di servizi che lavorano spesso in outsourcing, e famiglie.

Si avvalgono nei settori dell'agricoltura e dell'edilizio della intermediazione di caporali.

Entrando nello specifico dell'attività lavorativa, infatti, le informazioni disponibili ci mostrano un mercato del lavoro in cui l'accesso è quasi completamente nelle mani dei cosiddetti **“caporali”**, che da un lato utilizzano il passaparola delle reti informali e dall'altro lato attingono al bacino della manodopera straniera in ben definiti luoghi di **“concentramento”**.

Questa grave forma di sfruttamento della manodopera, come è noto, consiste nella **raccolta, da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, di operai generici, nel loro trasporto sui campi o presso i cantieri edili per essere messi a disposizione di un'impresa utilizzatrice che pagherà il "caporale" che fornisce la monodopera**. Spesso "Il caporale" retribuisce direttamente gli operai e lucra sulla differenza tra quanto percepito dall'impresa e quanto pagato ai lavoratori. A volte "il caporale" non si limita al reclutamento ma sovrintende e controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro con l'uso dell'indimidazione o della violenza. Non soltanto il lavoro viene prestato a favore di un soggetto diverso da colui che ha raccolto e retribuito la manodopera, ma spesso si tratta di lavoro irregolare, "in nero" con conseguente evasione fiscale e contributiva o comunque prestato con violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza, nonché con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.

Il **“caporale”** (che è spesso, ma non sempre, di nazionalità italiana), oltre a determinare l'accesso al lavoro svolge anche un ruolo di **“controllo”** e di **“mediazione”** col datore di lavoro. Il caporalato, insomma, governa la filiera; e non è solo reclutamento e intermediazione domanda/offerta, ma assume 5 forme più articolate o **“organizzate”** (reclutamento dei lavoratori nei loro paesi di origine mediante accordi con cooperative locali).

CONCLUSIONI

Nell'ambito di questa ampia dimensione i rapporti di lavoro integralmente non dichiarati, il caporalato e lo sfruttamento della manodopera straniera sono, in realtà, fenomeni particolarmente odiosi quanto complessi, perché influenzati da una ampia serie di fattori economici, sociali e culturali e perché caratterizzati da una accentuata variabilità sul territorio.

RISPOSTA NON SOLO PUNITIVA

Per essere affrontati efficacemente sono necessari sinergici interventi normativi, educativi e culturali. Essenziale è anche la collaborazione tra le attività ispettive del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e degli enti previdenziali, l'azione sinergica sul territorio con forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, lo sviluppo delle forme di controllo sociale che possono essere garantite dagli organismi bilaterali e dalle parti sociali.

RISPOSTA PUNITIVA DELLO STATO

NORME LAVORO NERO ART. 22 DLGS 286/98, COMMA 12

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;**
- b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;**
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.**

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel

procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

PROBLEMATICHE CHE SORGONO NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO

SOGGETTI RESPONSABILI

Risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22 del D.Lgs. n. 286 del 1998) **il gestore di fatto** di un esercizio commerciale formalmente intestato ad altri (nella specie al coniuge), quando la prestazione lavorativa del dipendente extracomunitario si svolge nel suo interesse e sotto la sua direzione. Cass. n. 19201/12

Risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno **non soltanto colui che procede all'assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga** tenendoli alle sue dipendenze. Cass. n. 25615/11

La fattispecie prevista dall'art. 22, comma dodicesimo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce l'occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, è un reato proprio che può essere commesso solo dal **datore di lavoro**. (Fattispecie in cui è stata **esclusa** la configurabilità del reato a carico del **committente opere edilizie** affidate ad una persona che ebbe personalmente ad ingaggiare il lavoratore extracomunitario). CASS. n. 31288/13

Il reato previsto dall'art. 22, comma primo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - che punisce l'assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno - si configura in relazione a **qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore) e per qualsiasi numero di lavoratori assunti**, essendo volto a sanzionare le indebite assunzioni sia da parte di colui che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata che da parte del cittadino, **il quale assuma alle sue dipendenze anche un singolo lavoratore irregolare nell'ambito della collaborazione personale o familiare**. Cass. 16431/05

CONDOTTA

La norma incriminatrice dell'assunzione di "lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno" ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, **per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori** extracomunitari **clandestini**, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso di un datore di lavoro che chiedeva annullarsi la sentenza di condanna in quanto l'extracomunitario occupato alle sue dipendenze, pur non essendo titolare di permesso di soggiorno, era ancora in tempo per richiederlo, in base all'art. 5 del d.lgs n. 286 cit., non essendo trascorsi otto giorni dall'ingresso nello Stato). CASS. 29149/11

ELEMENTI CRITICI NEL DIBATTIMENTO – PROVA – DISCIPLINA DELLA ACQUISIZIONE DELLE S.I.T. NELLE IPOTESI DI IRREPERIBILITÀ – CASISTICA – RIMEDI DATI DALLA ACQUISIZIONE DI DATI OBIETTIVI CHE POSSONO TRANSITARE NEL DIBATTIMENTO MEDIANTE L'ESCUSSIONE DEL VERBALIZZANTE

PROVA CONDOTTA NELL'IPOTESI IN CUI NON SIA PIU' REPERIBILE IL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO

512 C.P.P.

Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare **quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.**

Art. 512-bis.

Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero.

1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, **essendo stata**

citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.

Art. 526.

Prove utilizzabili ai fini della deliberazione.

1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. (aggiunto da l.63/01 che ha dato attuazione all'art. 111 cost.)

CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) ART. 6.: *In particolare ogni accusato ha diritto di: d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;*

La responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - **non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.** Cass. 14807/12

QUINDI DUE ELEMENTI IMPREVEDIBILITA' DELLA RIPETIZIONE DELLE DICHIARAZIONI E NON VOLONTARIETA' DELLA SOTTRAZIONE ALL'ESAME TESTIMONIALE. NON CI SI PUO' BASARE SOLO SULLE DICHIARAZIONI ACQUISITE EX ART. 512 CPP

GIURISPRUDENZA

La mera condizione di cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e l'assenza dal dibattimento, sicché nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione può darsi lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la lettura delle dichiarazioni rese da una donna straniera che risiedeva stabilmente nello Stato, svolgeva attività lavorativa e solo successivamente **era stata espulsa**). Cass. n. 38342/13

Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile **non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen.**, ma è altresì necessario che il giudice compia **tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso**, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante. Cass. 24039/11

QUINDI SE LA PARTE DATRICE DI LAVORO INDICA POSSIBILI LUOGHI OVE SI È TRASFERITO IL LAVORATORE, CONTESTANDONE L'ASSUNZIONE O SE CIO' EMERGE NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA VANNO FATTE RICERCHE SPECIFICHE

L'utilizzazione, previa lettura, delle dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, in funzione di provare la colpevolezza dell'imputato presuppone, da parte del giudice, **un rigoroso accertamento sulla causa dell'irreperibilità, in modo da escludere che essa dipenda dalla volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale.** (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva acquisito ed utilizzato la dichiarazione predibattimentale, sul presupposto che non erano state individuate le ragioni dell'irreperibilità del testimone). Cass. n. 12374/13

Ai fini dell'operatività (art. 526, comma primo, bis cod. proc. pen.) del divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, **non è necessaria la prova di una specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, ma è sufficiente** - in conformità ai principi convenzionali (art. 6 CEDU) - **la volontarietà dell'assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta**, sempre che non vi siano elementi esterni che escludano una sua libera determinazione. Cass. SS.UU. n. 27918/10

SEQUESTRO

È legittimo **il sequestro preventivo di immobili, strutture e apparecchi costituenti l'azienda funzionalmente ed economicamente produttiva** (nella specie un tomaificio), allorché essi siano impiegati per lo svolgimento dell'attività lavorativa prevalente di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, essendo

l'imposizione del vincolo funzionale ad impedire la prosecuzione dello sfruttamento di manodopera illegale. CASS. n. 18550/09

CONTRA

Non possono essere sottoposti a sequestro preventivo l'immobile, le strutture e gli apparecchi costituenti l'azienda funzionante ed economicamente produttiva in ragione dell'occupazione non totalitaria o prevalente di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, in quanto tali beni non sono in rapporto di pertinenzialità rispetto al reato di cui all'art. 22, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modd.. CASS 34605/07

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E FAVOREGGIAMENTO
DELL'IMMOGRAZIONE CLANDESTINA – art. 12 dlgs 286/98

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato**, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. ⁽²⁾

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona **nel caso in cui:**

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi

internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. ⁽²⁾

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. ⁽²⁾

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. ⁽²⁾

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

(...) ⁽³⁾

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. ⁽²⁾

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. ⁽⁴⁾

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, **favorisce** la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, **dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno** al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, **comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato**. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. ⁽⁶⁾

GIURISPRUDENZA

FENOMENO DELLA STIPULA DI CONTRATTI FITTIZI PER FAR AVERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi **avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente**, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso art. 12 comma 5 dlgs 286/96. CASS. n. 20883/10

TRATTA SCHIAVI

601 c.p tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 (approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità,) **ovvero**, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, **la induce** mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, **a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno**, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

GIURISPRUDENZA: violenza o minaccia non necessaria, basta inganno

Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone (art. 601 cod. pen.), non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia **condotta con inganno in Italia**, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al delitto di cui all'art. 601 cod. pen., nei confronti degli imputati, i quali avevano pubblicato su stampa in Polonia ed altri Paesi dell'Est nonché **via internet annunci ingannevoli di lavoro ben remunerato in Italia assicurando trasferimento**, alloggio e vitto nel luogo di destinazione dove singole cellule smistavano i lavoratori nei campi e li riducevano in schiavitù). CASS 40045/10

La situazione di necessità, il cui approfittamento costituisce condotta integrante il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, deve essere intesa come **qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima** (art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.) e non va confusa con lo "stato di necessità" di cui all'art. 54 cod. pen.. Cass. 21630/10

602 c.p. acquisto ed alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

L'averе acquisito, mediante cessioni o rapimenti, **la padronanza assoluta su dei bambini**, tenendoli in stato di soggezione e **costringendoli a rubare per portare a casa giornalmente e obbligatoriamente la refurtiva**, rappresenta una evidente privazione totale della altrui libertà ed una sottomissione al proprio potere e alla propria disponibilità che dà luogo ad una situazione del tutto analoga a quella della schiavitù. Cass. n. 4852/90

602 ter circostanze aggravanti

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla metà': a) se la persona offesa e' **minore degli anni diciotto**; b) se i fatti sono diretti allo **sfruttamento della prostituzione** o al fine di sottoporre la persona offesa al **prelievo di organi**; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia. (2)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore. (2)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. (2)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. (2)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso

mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. (2)

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. (2)

(1)

602 c.p. quater

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

(1)

603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'**attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento**, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, **approfitando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori**, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, **costituisce indice di sfruttamento** la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica **retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali** o comunque **sproporzionato** rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica **violazione** della normativa relativa all'**orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie**;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in **materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro**, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a **condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti**.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano **minori** in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. (1)

Il riferimento all'**organizzazione** dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento consentirebbe di punire anche **gli stessi imprenditori, o i loro preposti, che utilizzano il personale reclutato dagli intermediari** (interpretazione possibile facendo leva sulla "o" disgiuntiva)

MERA SOMMINISTRAZIONE LAVORO SENZA MINACCIA O VIOLENZA, MA SOLO DA soggetti non abilitati CONTRAVVENZIONE ART. 18 DLGS 276/03 (la vecchia legge n. 1369/1960, oggi abrogata, che stabiliva il divieto di interposizione ed intermediazione nelle prestazioni di lavoro)

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed i vari reati contravvenzionali contenuti nel d.lgs. 276/2003, che puniscono le varie manifestazioni della c.d. *interposizione illecita di manodopera* che si caratterizza per l'utilizzo da parte di un imprenditore di prestazioni di lavoratori forniti da altri soggetti al di fuori dai casi consentiti dalla legge:

- il reato di *somministrazione di lavoro abusiva* (art. 18, c. 1,) che punisce chi esercita l'attività di somministrazione di lavoro in assenza di autorizzazione ovvero fuori dalle ipotesi previste ed espressamente autorizzate;
- il reato di *somministrazione di lavoro fraudolenta* di cui all' art. 28 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che punisce chi pone in essere la somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo;
- il reato c.d. di *pseudo-appalto* di cui all'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che punisce chi pone in essere un appalto, d'opera o di servizi, in assenza dei requisiti di un appalto lecito di cui all'art. 29 del medesimo dlgs. (l'organizzazione dei mezzi produttivi, la direzione dei lavoratori, il rischio di impresa in capo all'appaltatore e non al committente utilizzatore delle prestazioni);
- il reato c.d. di *distacco illecito* di cui all'art. 30 del medesimo D.lgs. che punisce chi pone in essere un distacco fittizio di un lavoratore ovvero in assenza dei requisiti di cui all'art. 30, c.1, dello stesso D.lgs. (temporaneità del distacco, interesse specifico del distaccante).

Tutti reati puniti con la sola pena dell'*ammenda* ma che, a differenza del reato di cui all'art. 603-bis, prevedono espressamente che *anche l'utilizzatore delle prestazioni dei lavoratorisia* soggetto alla medesima sanzione del *somministrante, pseudo-*

appaltatore o pseudo-distaccante, (per questo alcuni commentatori hanno iscritto queste contavvenzioni alla categoria dei reati *plurisoggettivi propri*).

Costituisce punizione di quanto non rientri nella **riduzione in schiavitù** (**art. 600 cp** Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento,